

# CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 09/02/2023

OGGETTO: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLEGATO 1 DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 28/12/2022. MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventitre, il giorno nove, del mese di Febbraio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

### All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CANTO' GINO	SI
CONSIGLIERE	PALOZZO ANNALISA	SI
CONSIGLIERE	SBORGIA CAMILLO	SI
CONSIGLIERE	SANTAVENERE TIZIANO	SI
CONSIGLIERE	D'INNOCENTE LILIANA	
CONSIGLIERE	AMBROSINI M. GIULIA	SI
PRESIDENTE	FAIETA ANGELO	SI
CONSIGLIERE	PAOLINI ANTONELLA	SI
CONSIGLIERE	D'ANGELO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	CANTO' MICHELE	SI
CONSIGLIERE	FARINACCIA GERMANO	SI
CONSIGLIERE	VADINI EMANUELA	SI
CONSIGLIERE	DI MEO DOMENICO	
CONSIGLIERE	PETACCIA MARIA	
VICE PRESIDENTE	CIUFFI MONICA	SI
CONSIGLIERE	CIUFFI DANTE LUCA	
CONSIGLIERE	MARSILII FEDERICA	SI

Presenti nº 13 Assenti nº 4

Partecipa il Segretario Generale PICA STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il FAIETA ANGELO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## Il Presidente cede la parola al Sindaco per illustrare il punto in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 22.12.2020, il Comune di Cepagatti ha istituito e regolamentato detto nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, a valere dal 1° gennaio 2021;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2022, con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2022, con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introducendo all'art. 30 il comma 9 ed il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati introducendo all'art. 6 il comma 7;

**Atteso** che a seguito di successivo controllo è stato rilevato che nel testo della sopra richiamata deliberazione, per mero errore materiale di scritturazione, nel modificato Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono state erroneamente omesse le modifiche effettuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2022;

**Dato atto** che l'errore di scritturazione interessa solo il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**Visto,** in particolare, l'allegato 1 che non riporta le modifiche operate dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2022 ovvero la modifica dell'art. 25 c. 4 ed introduzione del comma 4 bis e modifica art. 30 comma 5:

Articolo 25 (modifica comma 4 e introduzione comma 4bis) Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone é effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

## Articolo 30 (modifica comma 5) Termini per il versamento del canone

5. I soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle proprie utenze entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

Ritenuta la necessità di procedere alla conseguente rettifica,

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 446 del 1997;

**Visti** gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione;

**Visto** il parere dell'Organo di revisione che si allega al presente atto, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Udita la discussione come da trascrizione della registrazione della seduta che si allega al presente atto,

Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 13, voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 ed astenuti n. 0,

#### **DELIBERA**

- 1. che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2. di rettificare, con il presente atto, l'errore materiale di scritturazione riscontrato nell'allegato 1 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2022, avente ad oggetto "Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", in quanto non riporta le modifiche effettuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2022 ovvero la modifica dell'art. 25 c. 4 ed introduzione del comma 4 bis e modifica art. 30 comma 5:

Articolo 25 (modifica comma 4 e introduzione comma 4bis) Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa 4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 4bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono

soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone é effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

## Articolo 30 (modifica comma 5) Termini per il versamento del canone

- 5. I soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle proprie utenze entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
- 3. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria è quello riportato quale **ALLEGATO 1** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in neretto le modifiche apportate dalla deliberazione n. 72 del 28.12.2022;

Infine con la seguente votazione: presenti e votanti n. 13, voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 103 del 24/01/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile DI GIUGNO MILENA in data 24/01/2023.

#### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 103 del 24/01/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 24/01/2023.

#### LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
FAIETA ANGELO

Il Segretario Generale
PICA STEFANIA

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 381**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SIDONIO VALENTINA attesta che in data 10/03/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 5 del 09/02/2023 con oggetto:

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLEGATO 1 DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 28/12/2022. MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SIDONIO VALENTINA il 10/03/2023.

\_